# REGOLAMENTO (CE) N. 2731/2000 DELLA COMMISSIONE

### del 14 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2543/95 recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

## considerando quanto segue:

- Nell'ambito di un'azione di semplificazione, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), ha fissato nell'allegato III le quantità massime per prodotto agricolo al di sotto delle quali non è richiesto né può essere presentato alcun titolo di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata. Per l'olio d'oliva tali quantità sono di 100 kg sia all'importazione che all'esportazione.
- A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (2) (CE) n. 2543/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 726/98 (5), il titolo non

- può essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi.
- Tenuto conto del fatto che sono state adottate misure a livello orizzontale con il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, ragioni di semplificazione e di certezza giuridica esigono di non mantenere disposizioni divergenti a livello settoriale, in particolare nel settore dell'olio d'oliva.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il paragrafo 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2543/95 è soppresso.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 46.